



IL REATO

La comunicazione**Sotto monitoraggio anche la circolazione di contante**

I professionisti, insieme con gli intermediari finanziari, sono tenuti anche all'obbligo di "comunicazione" delle infrazioni al divieto di circolazione del contante e dei titoli al portatore (articolo 1 della legge 197/91). Si tratta di un adempimento che non va confuso con quello relativo alla segnalazione delle operazioni sospette e che è stato imposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 56/2004. E che è in vigore sin dal 14 marzo 2004, data di entrata in vigore del provvedimento che ha recepito la seconda direttiva antiriciclaggio.

L'articolo 1 della legge 197/91 sancisce il divieto di trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi

titolo tra soggetti diversi, quando il valore è superiore a 12.500 euro. I vaglia postali e cambiali e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a 12.500 euro.

I professionisti devono comunicare eventuali infrazioni di cui abbiano conoscenza, nell'esercizio di funzioni privatistiche (in particolare nella tenuta della contabilità per conto dei clienti e comunque nel normale esercizio di mandati), quanto nello svolgimento di incarichi di rilevanza pubblicistica (per esempio, esercitando funzioni di curatore fallimentare o di consulente tecnico). Tuttavia, la

comunicazione non implica alcuna valutazione del professionista circa l'anomalia dell'operazione relativa.

Se dovessero ricorrere i presupposti, la comunicazione potrà essere compiuta in parallelo alla segnalazione di operazione sospetta, ma i due adempimenti derivano da ratio e fonte diversa. Distinte sono anche le autorità destinatarie degli obblighi di segnalazione e comunicazione: per la segnalazione di operazione sospetta deve essere attivato senza ritardo l'Ufficio italiano dei cambi; la comunicazione delle infrazioni all'articolo 1 della legge antiriciclaggio deve essere invece inoltrata dai professionisti entro 30 giorni al ministero dell'Economia e delle finanze.

Lu. Fe.